

Diritto e rovescio

Il kirpan, pugnale sacro Sikh considerato sempre un'arma

Per tutti gli iniziati è un obbligo averlo addosso, ma portarlo fuori casa è vietato in Italia

Claudio Tagliaferri

PIACENZA

Il dibattito sul multiculturalismo religioso si muove spesso tra due opposti: l'accettazione acritica in nome dell'accoglienza e il suo rifiuto rigido in ragione della sicurezza. La convivenza fra tradizioni, simboli e pratiche diverse si fa più difficile quando i diritti religiosi entrano in contatto con le leggi che regolano la sicurezza. Le aule dei tribunali diventano così il luogo in cui tradizioni religiose, principi costituzionali e norme statali si incontrano perché talvolta confliggono.

In questi casi, i giudici sono chiamati a un bilanciamento fra diritti fondamentali costituzionalmente garantiti ed esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Un caso emblematico è quello del kirpan, il pugnale rituale portato dai fedeli della religione sikh, uno dei cinque simboli religiosi obbligatori per i sikh iniziati, che rappresenta l'impegno morale alla difesa dei deboli e alla giustizia e il cui valore è quindi spirituale e identitario, non offensivo. Nelle legislazioni occidentali il porto di oggetti atti a offendere è generalmente vietato, soprattutto nei luoghi pubblici.

Codice penale

Pensiamo all'articolo 4 della legge 110 del 1975, che vieta di portare in pubblico armi od oggetti atti ad offendere, all'articolo 585 del codice penale, che prevede, quale aggravante nei reati contro la persona, l'aver commesso il fatto con armi, intendendosi per tali gli strumenti dei quali è fatto divieto il porto e all'articolo 699 del codice penale, che fa divieto di portare un'arma fuori della propria abitazione senza la licenza dell'autorità. La questione che si pone, allora, è quella del limite entro il quale lo Stato può - o deve - adattare le proprie regole per accogliere pratiche religiose minoritarie.

Per il diritto costituzionale, il tema di fondo è la libertà religiosa, riconosciuta in molti ordi-



Un kirpan, pugnale sacro dei Sikh

namenti occidentali come diritto fondamentale, ma non assoluto, incontrando il suo esercizio limiti ove confliga con valori di pari rango, quali la sicurezza e l'incolumità pubblica e il rispetto delle leggi penali.

A questo riguardo va segnalata la decisione della Corte di Cassazione penale (sezione I, numero 24084/2017) che ha confermato la condanna di un cittadino sikh per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (portava ben in vista un kirpan), escludendo che il credo religioso potesse costituire una causa di giustificazione: e ciò per l'affermata invalicabilità del limite costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. Secondo la Corte, l'articolo 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di religione, non consente comportamenti che violino limiti posti

Rappresenta l'impegno morale alla difesa dei deboli

Il reato è porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Per la Cassazione è comunque un oggetto proibito

Qualche tribunale lo consente ma solo senza filo di lama

a tutela della sicurezza pubblica.

Un parziale temperamento a questo orientamento si riscontra in decisioni di qualche Tribunale che ha ritenuto che i sikh possano portare in pubblico il kirpan qualora sia privo di filo di lama, il che ne esclude l'attitudine e la destinazione naturale ad offendere (Tribunale di Vicenza decreto 28.1.2009).

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che la libertà religiosa, tutelata dall'articolo 9 della Convenzione, può essere limitata per ragioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico. Da segnalare la sentenza della Corte Suprema del Canada (Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006) nella quale i giudici hanno ritenuto sproporzionato il divieto imposto a uno studente sikh di portare il kirpan a scuola, affermando che la libertà di religione può essere limitata solo in presenza di un rischio concreto e dimostrabile in assenza del quale, potendo essere adottate misure alternative (come il fissaggio del kirpan in modo non accessibile), il divieto generale è stato giudicato lesivo del principio di proporzionalità.

Simbolo religioso

Certamente in linea di principio sarebbe sempre necessario prima contestualizzare ogni comportamento o episodio e poi procedere al bilanciamento degli interessi confliggenti. Ma è innegabile, come ha ritenuto la Cassazione nella sentenza citata, che il kirpan sia strutturalmente un oggetto atto ad offendere. Le questioni connesse all'esibizione del kirpan, così come di altri simboli religiosi, costituiscono tema ricorrente in una società caratterizzata da un multiculturalismo religioso sempre più significativo.

L'auspicio è che eventuali conflitti possano essere composti attraverso la ricerca di soluzioni equilibrate volte a tutelare, nei limiti del possibile, le diverse istanze: quelle del rispetto delle identità religiose e culturali e quelle della tutela degli interessi della collettività costituzionalmente garantiti.



Racconti del terzo potere

In questa pagina professionisti appassionati di diritto raccontano il mondo della giustizia: Francesco Bellocchio, Giovanni Bertola, Umberto Fantigrossi, Annalisa Gandini, Luca Gatti, Giuseppe Manfredi, Alessandro Miglioli, Giuseppe Olmi, Cosimo Maria Pricolo, Elisabetta Soavi, Claudio Tagliaferri.

Difficile ma bisogna conciliare libertà di culto e urbanistica

Le sentenze guida nei casi di contrasto tra comunità religiose e amministrazioni

Umberto Fantigrossi

PIACENZA

Non sono poche le amministrazioni comunali che in questi ultimi anni hanno cercato di utilizzare strumentalmente la disciplina edilizia e urbanistica per contrastare il sorgere nelle città italiane di moschee o altri luoghi di culto. Due sentenze ravvicinate del Consiglio di Stato dell'aprile dello scorso anno (la numero 2823 e la numero 2851 della Seconda Sezione) hanno affrontato la tematica del rapporto tra libertà di culto e governo del territorio in modo molto chiaro, partendo dai principi della Costituzione.

Palazzo Spada

Per i giudici di Palazzo Spada l'esercizio del culto, in forma individuale o associata, in privato o in pubblico, è oggetto di un diritto inviolabile o, più precisamente, di una "libertà", riconosciuta a "tutti" dall'articolo 19 della Costituzione - nonché, in termini analoghi, dall'articolo 9 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - e intimamente connessa alla "pari dignità sociale" di ciascuno nonché alla necessità di assicurare le condizioni per il "pieno sviluppo della persona umana" cui fa riferimento l'articolo 3 della Carta. Viene richiamata a questo proposito la giurisprudenza costituzionale, che è da tempo consolidata nell'affermare, da un lato, che il "principio supremo" della laicità dello Stato è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Costituzione, e, dall'altro, nel precisare che questo «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (Corte costituzionale, 12 aprile 1989, numero 203). Ne deriva, tra l'altro, che le amministrazioni locali sono tenute a mantenere una leale collaborazione con le varie confessioni e con le associazioni mediante le quali la libertà religiosa viene esercitata, i cui rappresentanti sono a loro volta chiamati a interagire con i pubblici poteri in buona fede nell'adempimento di un dovere che ha portata "bilaterale" e si rivolge tanto all'amministrazione



Un momento di preghiera all'interno di una moschea

quanto ai soggetti che a vario titolo intervengono in un dato procedimento.

Principio d'imparzialità

Leale collaborazione e buona fede, proseguono nel loro argomentare i giudici amministrativi, le quali, rispetto all'agire pubblicistico dell'amministrazione, trovano fondamentali nei principi d'imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Principi che devono orientare soprattutto l'esercizio del potere discrezionale, nell'ambito del quale l'interesse pubblico primario viene posto in relazione e bilanciato con gli altri interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti: così è, per esempio, rispetto alla pianificazione urbanistica, che deve essere elaborata tenendo conto del fatto che la disponibilità adeguata di luoghi dedicati è condizione essenziale per l'effettivo esercizio della libertà di culto. In questo passaggio è ancora richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza numero 63 del 2016), in base al quale «il difetto di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti potrà essere sindacato nelle sedi competenti, con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà religiosa» e che lo stesso vale per «un eventuale cattivo uso della discrezionalità programmatica, atto a penalizzare surrettiziamente l'insediamento delle attrezzature religiose».

Ne consegue che sulle autorità pubbliche grava il duplice dovere, in positivo, di prevedere e mettere a disposizione spazi pubblici per le attività religiose e, in negativo, di astenersi dal frapporre ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e dal discriminare le

confessioni nell'accesso a quelli pubblici. Sul divieto di opporre un illegittimo ed insormontabile ostacolo all'esercizio della libertà di culto in sede di pianificazione urbanistica si è espressa anche una di poco precedente decisione dello stesso Consiglio di Stato (la numero 1710 del 2025). Peraltro questa stessa giurisprudenza afferma, nel contempo, che la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull'ordinato sviluppo dell'abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia.

La conclusione

La conclusione a cui si perviene è l'affermazione della necessità che la stabile e duratura destinazione di un edificio a luogo di culto sia legittima tanto sul piano formale, per effetto dell'acquisizione del titolo edilizio previsto dalla legge (con pagamento degli oneri connessi), quanto su quello sostanziale, in ragione della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Resta confermato che tali requisiti non riguardano l'ipotesi dell'uso isolato e saltuario di un edificio o di un luogo per il compimento occasionale di pratiche religiose, il quale, non comportando un significativo impatto sul territorio, non determina mutamento di destinazione dell'immobile e rientra tra le facoltà di godimento del bene che sono correlate al diritto di proprietà su di esso.

Le coordinate per risolvere questa spinosa questione con equilibrio e nel rispetto dei principi costituzionali e dello Stato di diritto sono quindi ben chiare e hanno solo bisogno di amministratori capaci per essere messe in atto.

La giustizia secondo Allah nelle "Mille e una Notte"

La riflessione in una storia che parla di cavalieri e denaro citata da Dürrenmatt

Friedrich Dürrenmatt nel suo "I dinosauri e la legge. Una drammaturgia della politica" ricorda - in una riflessione su giustizia e ingiustizia, giustizia umana, giustizia universale, verità e diritto - una storia tratta

da "Le Mille e una Notte". La riflessione eccola: «Il profeta Maometto è in cima a un colle in un luogo solitario. Ai piedi del colle c'è una fonte. Arriva un cavaliere. Mentre il cavaliere abbeverava il suo cavallo, dalla sella gli cade una borsa di monete. Il cavaliere se ne va senz'accorgersi che ha perso la borsa. Arriva un secondo cavaliere, trova la borsa, la prende e

s'allontana a cavallo. Arriva un terzo cavaliere e abbeverava il suo cavallo alla fonte. Nel frattempo il primo cavaliere s'accorge di aver perso la borsa di monete e torna indietro. Crede che sia stato il terzo cavaliere a rubargli il denaro: ne nasce una lite. Il primo cavaliere uccide il terzo cavaliere, poi, non trovando la borsa, rimane sorpreso e taglia la corda. Il profeta si dispe-



Un'edizione delle "Mille e una Notte"

ra con Allah per l'ingiustizia di un ladro impunito e di un innocente ucciso. Allora Allah, che in genere non parla, gli risponde, spiegandogli così la sua giustizia: «Il denaro che il primo cavaliere ha perso lo aveva rubato al padre del secondo cavaliere. Il secondo cavaliere si è ripreso quello che già gli apparteneva. Il terzo cavaliere aveva violentato la moglie del primo cavaliere. Uccidendo il terzo cavaliere, il primo cavaliere ha vendicato sua moglie». Quindi Allah si chiude nuovamente nel suo silenzio. Da quando ha udito la voce di Allah, il profeta loda la sua giustizia».

Cosimo Maria Pricolo